

492-8

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Andrea Scaldaferri - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni – Rel. Consigliere –

R.G.N. 22910/16

Dott. Maria Acierno – Consigliere –

Dott. Massimo Ferro - Consigliere -

Cron. 2002

Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 10/10/17

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

AD _____, elettivamente domiciliata in Roma via
Settembrini 30/4, presso l'avv. Loreto Antonello Chiola
(p.e.c. **X** _____, fax. _____)

n. **X**) dal quale è rappresentata e difesa
unitamente all'avv. Riccardo Bernardini
(**X**), giusta procura

mandato in calce al ricorso;

(ARRESSA) G.P. CONS ORD. AVV GENOVA 14/4/2016)

- *ricorrente* -

In caso di diffusione del
presente provvedimento
rimane valida e
giuridicamente efficace.
E' vietata la ristampa o l'uso
non autorizzato senza permesso
scritto dalla parte
che ha emesso il presente
provvedimento.

X

E' vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla parte che ha emesso il presente provvedimento.

nei confronti di

SJC

1

-intimato -

9608

2017

avverso la sentenza n. 66/2016 della Corte di appello di Genova, emessa il 17 giugno 2016 e depositata il 7 luglio

Day



2270353

fur 2016, n. R.G. 853/2016;

Rilevato che

1. Nel giudizio di separazione introdotto davanti al Tribunale di Genova da **JSC** nei confronti di **AD** il Tribunale genovese, dopo aver pronunciato la separazione, ha respinto le reciproche domande di addebito e rigettato la domanda di assegno di mantenimento della **D**
2. La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da **AD** relativamente al rigetto della domanda di assegno rilevando che il matrimonio è durato 28 giorni senza che i coniugi convivessero insieme e senza che si instaurasse una vera comunione materiale e spirituale fra loro. Le parti - ha inoltre rilevato la Corte distrettuale - si accusano reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale. Infatti il **C** è alto ufficiale dell'esercito USA e beneficia di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all'esercito. La **D** si è indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni post-datati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si è



anche fatta consegnare dal marito la somma di 110.000 dollari in contanti.

3. Ricorre per cassazione **AD** deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. Sostiene la ricorrente che la brevissima durata del matrimonio (peraltro ascrivibile unicamente al **C**) e la mancata instaurazione della convivenza non sono rilevanti al fine di escludere il diritto all'assegno di mantenimento e a sostegno della sua tesi sulla irrilevanza della durata del matrimonio cita la giurisprudenza di legittimità e in particolare la recente pronuncia (*Cass. civ. n. 1162 dell'8 gennaio 2017*) secondo cui alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti mentre, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. La ricorrente contesta l'affermazione



della Corte distrettuale secondo cui non si era instaurata alcuna effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi e invoca in tal senso la generosa dazione di denaro effettuata dal **C**.

4. La ricorrente deposita memoria difensiva.

Ritenuto che

5. La Corte di appello ha espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento ed è pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell'ipotesi eccezionale (cfr. negli stessi termini *Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 6164 del 26 marzo 2015*) in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Infatti la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come *affectio coniugalis*.

6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le

Baz



generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della ^{insussistenza} sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Il Presidente

Andrea Scaldaferri

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 GEN. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO